



Solo i provvedimenti adottati dall'Amministrazione nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali nonché difficilmente accessibili con diversi strumenti, sono sottoposti alla disciplina di cui alla L. 241/90

La normativa dell'accesso ai documenti amministrativi ha lo scopo di rendere trasparente l'attività amministrativa e di consentire la tutela giurisdizionale contro di essa

Sintesi di Consiglio di Stato, n. 207 del 23 gennaio 2004

Parole chiave:

appalti di lavori / appalti di servizi – accesso ai documenti – obbligo di cui all'art. 22 e segg. della L. 241/90 - Oggetto della richiesta sono state le deliberazioni di aggiudicazione dei contratti di fornitura dei materiali e servizi resi, le bolle di consegna relative a fatture emesse dalla società cedente nonché copia delle fatture medesime – obbligo di accesso solo ai documenti emessi dall'Amministrazione

Il quesito posto dal ricorrente:

L'amministrazione pubblica ha il dovere di esibire tutta la documentazione relativa alle diverse fasi di un appalto pubblico?

La risposta dei giudici:

L'ordine di esibizione va limitato alle sole delibere di aggiudicazione dei contratti di fornitura di materiali e servizi., con conseguente esclusione delle bolle di consegna e delle fatture emesse dalla società esecutrice in quanto questi ultimi documenti non risultano formati dall'Amministrazione sicchè l'ostensione degli stessi esula evidentemente dall'ambito applicativo oggettivo della disciplina dettata in materia di accesso..

Conseguenze operative:

L'ordine di esibizione, infatti, va limitato alle sole delibere di aggiudicazione dei contratti di fornitura di materiali e servizi alla **** s.p.a., con conseguente esclusione delle bolle di consegna e delle fatture emesse dalla predetta società. Mentre, infatti, non può fondatamente dubitarsi della fondatezza della pretesa conoscitiva delle delibere di aggiudicazione, quali provvedimenti adottati dall'Amministrazione nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali nonché difficilmente accessibili con diversi strumenti, va, viceversa, negata l'ammissibilità dell'istanza con riferimento agli altri documenti (bolle di consegna e fatture commerciali)

Anche prescindendo, infatti, dalla natura privatistica di questi ultimi, non necessariamente preclusiva della tutela apprestata dagli artt.22 e ss. L.241/90 (cfr. Cons. Stato. Ad. Plen., 22 aprile 1999 n.4), si rileva che quei documenti non risultano formati dall'Amministrazione e che la stessa li detiene occasionalmente in quanto parte di un rapporto contrattuale sicchè l'ostensione degli stessi esula evidentemente dall'ambito applicativo oggettivo della disciplina dettata in materia di accesso. L'applicazione di questa, infatti, esige che i documenti oggetto della richiesta di accesso siano formati o, comunque, detenuti dall'Amministrazione nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali e quindi risulta del tutto estranea a quell'ambito la cognizione di documenti formati da un soggetto privato quale creditore di un ente e da questo conservati nella sola veste di parte di un rapporto negoziale

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2787 del 2003, proposto da s.p.a. ****, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo De Palma e Franco Pilato, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Piazza Mignanelli 3
contro

della Gestione Liquidatoria della ex UU.SS.LL. FG/6, FG/7,FG/8 e FG/9, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Carrescia ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Bolognini in Roma, Via U. De Carolis 6

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, 7 febbraio 2003, n. 656, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Gestione Liquidatoria in epigrafe;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 il consigliere Marzio Branca, e udito l'avv. De Palma .

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla s.p.a. ****, nella qualità di cessionaria di crediti vantati dalla s.p.a. **** nei confronti della Gestione Liquidatoria delle UUSSLL FG6/,FG/7, FG/8, FVG/9, per ottenere l'accesso alle deliberazioni di aggiudicazione dei contratti di fornitura dei materiali e servizi resi nonché delle bolle di consegna relative a fatture emesse dalla ****, nonché copia delle fatture medesime.

Il TAR ha ritenuto che non fossero ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 241 del 1990 per accogliere la doglianza, in relazione agli obblighi gravanti sul cedente a norma dell'art. 1262 c.c., di consegnare al cessionario i titoli probatori del credito, osservando che l'eventuale inadempienza è fonte di responsabilità per inadempimento.

Avverso la sentenza la s.p.a. **** ha proposto appello sostenendone l'erroneità e chiedendone la riforma.

La Gestione Liquidatoria si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appellante ha proposto ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi a norma dell'art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, in qualità di cessionaria di crediti vantati da altra società nei confronti della intimata Gestione Liquidatoria. Oggetto della richiesta sono state le deliberazioni di aggiudicazione dei contratti di fornitura dei materiali e servizi resi, le bolle di consegna relative a fatture emesse dalla società cedente nonché copia delle fatture medesime.

Come la Sezione ha ritenuto in recente analogia vertenza (22 aprile 2002 n.2186), l'appello può essere accolto soltanto in parte.

L'ordine di esibizione, infatti, va limitato alle sole delibere di aggiudicazione dei contratti di fornitura di materiali e servizi alla **** s.p.a., con conseguente esclusione delle bolle di consegna e delle fatture emesse dalla predetta società. Mentre, infatti, non può fondatamente dubitarsi della fondatezza della pretesa conoscitiva delle delibere di aggiudicazione, quali provvedimenti adottati dall'Amministrazione

nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali nonché difficilmente accessibili con diversi strumenti, va, viceversa, negata l'ammissibilità dell'istanza con riferimento agli altri documenti (bolle di consegna e fatture commerciali). Anche prescindendo, infatti, dalla natura privatistica di questi ultimi, non necessariamente preclusiva della tutela apprestata dagli artt.22 e ss. L.241/90 (cfr. Cons. Stato. Ad. Plen., 22 aprile 1999 n.4), si rileva che quei documenti non risultano formati dall'Amministrazione e che la stessa li detiene occasionalmente in quanto parte di un rapporto contrattuale sicché l'ostensione degli stessi esula evidentemente dall'ambito applicativo oggettivo della disciplina dettata in materia di accesso. L'applicazione di questa, infatti, esige che i documenti oggetto della richiesta di accesso siano formati o, comunque, detenuti dall'Amministrazione nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali e quindi risulta del tutto estranea a quell'ambito la cognizione di documenti formati da un soggetto privato quale creditore di un ente e da questo conservati nella sola veste di parte di un rapporto negoziale. A ben vedere, invero, le concrete esigenze che la società interessata intende soddisfare con la conoscenza dei documenti in parola si appalesano del tutto difformi dalle precipue finalità perseguite dalla normativa invocata dall'istante, agevolmente individuabili nello scopo di rendere trasparente l'attività amministrativa e di consentire la tutela giurisdizionale contro di essa. La domanda di accesso in esame risulta, invece, finalizzata ad acquisire la prova documentale, formata dalla stessa società creditrice, dei crediti che l'istante ha acquisito dalla **** s.p.a. e non, come, di contro, necessario ai fini dell'ammissibilità della tutela richiesta, a conseguire la conoscenza, strumentale alla realizzazione di diversi interessi, di atti unicamente posseduti dall'Amministrazione o, comunque, difficilmente reperibili presso altri soggetti.

Nel caso di specie, pertanto, l'accesso si risolverebbe nell'esonero della parte creditrice (o della sua dante causa) dall'onere di dimostrare il suo diritto e nel conseguimento della prova del credito per mezzo dell'esibizione da parte della debitrice di documenti emessi dalla sua controparte nel rapporto obbligatorio. Risulta evidente che la concessione di siffatta tutela costituirebbe un inammissibile ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo della disciplina normativa dell'accesso nonché un palese sviamento delle finalità perseguite dal legislatore nella predisposizione del peculiare rimedio esperito dall'odierna appellata.

E ciò appare tanto più vero alla stregua della disciplina civilistica della cessione del credito, che pone il cessionario nella condizione di pretendere dal cedente i documenti probatori del credito (art. 1262).

In parziale accoglimento dell'appello va, quindi, ordinato alla Gestione Liquidatoria intimata di esibire le sole delibere di aggiudicazione alla **** S.p.A. dei contratti di fornitura.

La soccombenza parziale giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte l'appello in epigrafe, e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata ordina alla Gestione liquidatoria intimata, di consentire l'accesso della **** s.p.a. alle deliberazioni di aggiudicazione dei contratti di fornitura e servizi alla s.p.a. ****;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre **DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 23 gennaio 2004